

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2805/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2000**

che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito alle decisioni del 20 marzo 1972, del 26 giugno 1976 e del 31 dicembre 1981, con i regolamenti (CECA, CEE, Euratom) n. 3830/1991 ⁽⁶⁾ e 3831/1991 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inserito nello statuto dei funzionari l'allegato XI che conferma e precisa il metodo di adeguamento delle retribuzioni, nonché l'articolo 66 bis che istituisce un contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità.
- (2) In questo modo tra le istituzioni europee e i loro funzionari e altri agenti si è instaurato un clima di dialogo sociale volto ad evitare possibili conflitti in occasione dell'adeguamento delle retribuzioni.

(3) Il metodo in vigore e il contributo temporaneo scadono il 30 giugno 2001, mentre la proposta della Commissione al Consiglio concernente le modifiche da apportare allo statuto per applicare la riforma è prevista per il dicembre 2001.

(4) Prorogando di due anni il periodo di validità dell'«accordo sul metodo» si eviterebbe di condurre due diverse serie di trattative tra personale e istituzioni, una sulla riforma e una sulle retribuzioni e le pensioni.

(5) Occorre pertanto modificare lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti al fine di prorogare il periodo di validità del metodo di adeguamento delle retribuzioni e il contributo temporaneo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 66 bis, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee la data «1° luglio 2001» è sostituita da quella del «1° luglio 2003».

All'allegato XI, articolo 15, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, la data «30 giugno 2001» è sostituita da quella del «30 giugno 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Parere del 30 novembre 2000.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 18 ottobre 2000.

⁽⁵⁾ Parere espresso il 26 ottobre 2000.

⁽⁶⁾ GU L 361 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 361 del 31.12.1991, pag. 7.